



**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**REGOLAMENTO**

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD  
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 30.09.2020  
Modificato con atto n. 26 in data 25.6.2026

IL SINDACO  
Simone Sironi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Emanuela Seghizzi

## INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Finalità	Pag. 3
Art. 3 - Definizioni	Pag. 3
Art. 4 - Limitazioni all'ambito di applicazione e esclusioni	Pag. 4
Art. 5 - Soggetti beneficiari	Pag. 4
Art. 6 - Responsabilità verso terzi	Pag. 5
Art. 7 - Tipologia dei contributi economici	Pag. 5
Art. 8 - Concessione di sovvenzioni	Pag. 6
Art. 9 - Presentazione delle richieste di contributo economico ordinario	Pag. 6
Art. 10 - Criteri per determinazione del contributo economico ordinario	Pag. 6
Art. 11 - Presentazione delle richieste di contributi economici straordinari, di vantaggi economici e di sovvenzioni	Pag. 10
Art. 12 - Criteri per la determinazione dei contributi economici straordinari, dei vantaggi economici e delle sovvenzioni	Pag. 10
Art. 13 - Erogazione e rendicontazione dei benefici	Pag. 11
Art. 14 - Decadenza dalla concessione dei benefici	Pag. 13
Art. 15 - Responsabilità e obblighi del beneficiario	Pag. 13
Art. 16 - Entrata in vigore	Pag. 13
Art. 17 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	Pag. 13
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 14
Art. 19 - Responsabile del procedimento amministrativo	Pag. 14
Art. 20 - Eliminazione di norme in contrasto	Pag. 14
Art. 21 - Norma transitoria e contingente	Pag. 14
Art. 22 - Norma di rinvio	Pag. 14

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e in applicazione dell'art. 30 dello Statuto comunale, disciplina la concessione di contributi economici a enti pubblici e privati non aventi finalità di lucro.

Il Comune di Agrate Brianza, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 118 della Costituzione e dalle altre leggi in materia e nel perseguimento dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, sociale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto comunale.

### **Art. 2 – Finalità**

Il Comune concede contributi, vantaggi economici e sovvenzioni, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità attinenti alle correlate aree di intervento:

- iniziative/attività di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e promozione dei diritti umani e della Costituzione italiana;
- iniziative/attività attinenti alla promozione dell'istruzione e della formazione;
- iniziative/attività culturali di pubblico interesse e/o atte a favorire lo sviluppo economico e turistico della città e del territorio;
- iniziative/attività culturali volte alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale;
- iniziative/attività per la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- iniziative/attività per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- iniziative/attività di promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini agratesi e di altre comunità nazionali e straniere;
- tutela e protezione dei minori, dei giovani, prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia ed altre forme di dipendenza, nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore delle persone dipendenti;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

### **Art. 3 - Definizioni**

I benefici, concedibili per le finalità di cui all'art.2, si distinguono in:

- a) contributi economici: erogazione di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti meritevoli di essere sostenuti. Tale somma è erogata a parziale copertura dell'onere complessivo e/o dei costi indiretti sostenuti dal beneficiario (spese tecniche, oneri SIAE, materiale pubblicitario...).  
Il contributo erogato può arrivare fino alla totale copertura dei costi sostenuti, e rendicontabili, da associazioni e soggetti terzi operanti nei settori culturale, educativo, sociale e istituzionale in caso di predisposizione e realizzazione di progetti rivolti alle scolaresche locali e approvati in sede annuale di Piano di Diritto allo Studio, quali parti integranti del supporto comunale al Piano dell'Offerta Formativa concordato con l'Istituzione scolastica.  
Il contributo erogato può arrivare fino alla totale copertura dei costi rappresentati, in caso di contributi straordinari richiesti da parte di associazioni locali, purché non già beneficiarie di contributo ordinario, per la realizzazione di eventi o manifestazioni con finalità ricadenti nel perimetro dell'art. 2.
- b) vantaggi economici indiretti per associazioni senza scopo di lucro: concessione a titolo gratuito o con tariffe agevolate di strutture e attrezzature/arredi comunali e relativa assistenza tecnica, per uso temporaneo concordato e compatibile con la disponibilità di utilizzo. Sono considerati tali, ad esempio:
  - l'applicazione di tariffe agevolate;
  - l'uso gratuito di servizi o beni mobili del Comune;
  - l'uso temporaneo (occasionale o periodico) e non esclusivo di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità o di agevolazione tariffaria, di cui dare conto nel singolo provvedimento (la

concessione a titolo gratuito non può mai aver luogo per iniziative di tipo meramente lucrativo o di pubblicità commerciale);

- supporto organizzativo o logistico della struttura comunale ad alcune attività di tipo organizzativo preliminare (es. predisposizione grafica e/o stampa di volantini o pieghevoli, ricezione di prescrizioni ad attività culturali e consimili, attività di mero supporto interno);
- c) vantaggi economici indiretti per il sostegno di iniziative di valore pubblico collaterali ad attività commerciali.

Possono essere concessi contributi straordinari indiretti consistenti in prestazioni di beni e servizi da parte del Comune fino a un valore massimo di € 2.000,00 per singola iniziativa organizzata da operatori economici per finalità di carattere commerciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del presente Regolamento, ossia purché siano previste iniziative collaterali di carattere culturale, sociale o di intrattenimento e che le stesse siano aperte al pubblico senza alcun corrispettivo per la relativa fruizione e senza obbligo di consumazione o altra qualsiasi forma di pagamento o riconoscimento economico, diretto o indiretto all'organizzatore o ad altro soggetto comunque collegato all'iniziativa.

Il riconoscimento del contributo è disposto con atto di Giunta Comunale in base all'esito dell'istruttoria espletata dal Settore comunale di competenza secondo i criteri di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

- d) sovvenzioni: finanziamenti di iniziative organizzate da soggetti terzi e rientranti, per ambito nelle finalità programmatiche dell'Ente, ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente Regolamento; in questi specifici casi, il Comune può arrivare a farsi carico dell'intero onere dell'iniziativa.

I benefici di cui alla lett. b) possono essere concessi in forma cumulativa a quelli indicati alla lett. a).

#### **Art. 4 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili e immobili e servizi comunali, salvo quanto previsto dai Regolamenti comunali in vigore per l'utilizzo delle sale civiche e, in generale, per ambiti di attività per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

In particolare, questo Regolamento non si applica:

- a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
- b. alle iniziative/manifestazioni con fini commerciali, fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per iniziative benefiche ed umanitarie e per iniziative di valore pubblico collaterali ad attività commerciali;
- c. ai partiti politici, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (in attuazione dell'art. 4 della Legge 659/1981);
- d. alle iniziative e attività in contrasto con le finalità di legge o istituzionali del Comune
- e. alle iniziative aventi carattere sindacale;
- f. agli organismi che rappresentano le categorie economiche;
- g. alle forme associative e organizzative di dipendenti pubblici.

Non possono essere oggetto di contribuzione:

- A. eventuali spese relative a prestazioni personali di soci o associati o di componenti degli organi direttivi o amministrativi del soggetto beneficiario e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano all'iniziativa, né spese per uso di attrezzature e impianti di proprietà del richiedente o in uso al medesimo;
- B. eventuali donazioni che i beneficiari intendano destinare a terzi. Tali donazioni sono interamente finanziate con risorse economiche dell'Ente donante e non concorrono al monte delle spese rendicontabili presentate al Comune ai fini dell'ottenimento del contributo.

#### **Art. 5 – Soggetti beneficiari**

I soggetti potenziali beneficiari dei contributi del Comune sono:

- a) in via ordinaria, le associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative senza fini di lucro;
- b) in via secondaria, e con carattere di straordinarietà, associazioni, enti, organizzazioni o istituzioni, anche extra-territoriali, pubbliche e private, che non abbiano finalità di lucro, che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale, culturale e/o sportivo a vantaggio della popolazione del Comune di Agrate Brianza, come dettagliato all'art. 2 del presente Regolamento;
- c) in via secondaria, e con carattere di straordinarietà, gli operatori economici per iniziative e attività rientranti nella casistica esaminata all'art. 3 lett. c).

#### **Art. 6 – Responsabilità verso terzi**

Il Comune è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari e i terzi.

Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia concesso benefici di cui all'art. 3 del presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni e degli enti che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici.

Nessun rapporto o obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune, ove, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà comunale concesse ai soggetti di cui all'art. 5, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

#### **Art. 7 – Tipologia dei contributi economici**

Il Comune di Agrate Brianza, nelle prerogative di autonomia fissate dal proprio Statuto, garantisce e sostiene le richieste culturali, civili, sportive e sociali della comunità, di cui riconosca la rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente, mediante contributi:

- a) ordinari, a sostegno dell'attività annuale delle associazioni di cui all'art. 5 lett. a) e rientrante nei fini statutari delle stesse;
- b) straordinari, finalizzati a sostenere singole attività o progetti non aventi carattere di continuità, iscrivibili nelle aree di intervento elencate nell'art. 2 e ai quali il Comune riconosca particolare rilievo pubblico, quali:
  - iniziative proposte e organizzate dalle associazioni o enti pubblici e privati;
  - iniziative svolte con il patrocinio del Comune, come normato da apposito Regolamento comunale vigente;
  - iniziative organizzate in collaborazione con il Comune;
  - progetti territoriali o sovraterritoriali in tema di educazione, prevenzione della dispersione e del disagio scolastico, sostegno e sviluppo della formazione, della didattica e di supporto al Piano dell'Offerta Formativa;
  - progetti di promozione sociale, culturale, sportiva, ambientale e di sviluppo turistico del territorio;
- c) contributi economici straordinari per lavori e per acquisti: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicati dal Comune di particolare rilievo.

In via generale sono ammissibili a contributo tutte le spese che siano espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni ricadenti nella specifica dell'art. 2, e che siano comprese nell'elenco dell'art. 12.

Per accedere al contributo ordinario annuale il soggetto richiedente, di cui all'art. 5, deve garantire l'impegno ad attuare almeno una attività/servizio di rilevanza pubblica nell'anno solare di concessione del contributo.

Non sono concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono,

né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle associazioni.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dalle Associazioni e dagli Enti predetti, al netto del dettaglio di cui all'art.13, sono finanziate dagli stessi Enti nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità sono sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e tramite fondi direttamente gestiti dal Comune.

#### **Art. 8 - Concessione di sovvenzioni**

Le sovvenzioni, di cui all'art. 3, sono concesse solo per iniziative legate a eventi di assoluta eccezionalità.

La Giunta comunale individua tali iniziative, anche su proposta o segnalazione di altri soggetti pubblici e privati, ne vaglia la compatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, e concede le sovvenzioni stesse, al termine dell'istruttoria di ammissibilità vagliata dal Settore di competenza sulla scorta dei criteri preordinati di cui all'art. 12.

La tempistica di istanza per la concessione di sovvenzioni è libera e deroga, pertanto, ai termini per la presentazione delle richieste di cui al successivo art. 9, trovando in ogni caso limite oggettivo di ammissibilità nel perimetro delle risorse di bilancio disponibili.

#### **Art. 9 - Presentazione delle richieste di contributo economico ordinario**

La Giunta Comunale stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, pubblicizzandoli con apposito bando, i termini entro i quali i soggetti aventi diritto possono presentare richiesta di contributo ordinario riferibile all'attività associativa annuale ricorrente. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico predetto non può di norma essere inferiore a 40 giorni. Il mese di agosto viene escluso dal computo.

Ciascuna associazione può presentare in un anno una sola richiesta di contributo ordinario, cumulabile altresì, in corso d'anno, con istanza di vantaggi economici indiretti e/o con l'eventuale richiesta di contributi straordinari per iniziative ricadenti nell'elenco di cui all'art. 7, o di sovvenzioni di cui all'art. 8

Le domande, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente / Organizzazione / Istituzione sono redatte su apposita modulistica prevista dall'avviso pubblico che stabilisce anche le modalità di consegna delle domande stesse.

Le realtà associative che sono articolazione locale (sezioni, gruppi e simili) di associazioni territoriali superiori, su scala regionale o nazionale, possono presentare istanza purché la documentazione sotto elencata possa essere riferita, per dati ed elementi illustrativi, alla dimensione locale dell'attività, e dunque idonea alla valutazione. Ove a presentare istanza fosse l'associazione territoriale superiore di riferimento, detta istanza è accoglibile se declinata sui dati e sui riferimenti di operatività della sezione locale e purché quest'ultima risulti iscritta al Registro delle Libere forme associative ai sensi dell'art. 5 lett. a).

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) scheda illustrativa delle attività oggetto della domanda, corredata di ogni elemento utile ai fini della valutazione ai sensi dei criteri di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- b) bilancio di previsione dell'anno in corso e conto consuntivo relativo all'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta, regolarmente approvati dagli organi sociali;
- c) programma delle manifestazioni, eventi, progetti, realizzati nel corso dell'anno precedente.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato scada in assenza di dette regolarizzazione o di integrazione a cura dell'interessato.

La presentazione della richiesta non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

**Art. 10 – Criteri per la determinazione del contributo economico ordinario**

Le domande di contributo sono prese in carico dall'Ufficio comunale competente per ciascun settore di intervento. Procede all'istruttoria un'apposita commissione tecnica comunale nominata dalla Giunta Comunale e composta da n. 3 Responsabili di settore.

La commissione tecnica comunale valuta le domande e compone la proposta di graduatoria in base ai seguenti criteri, distinti per ciascun settore di intervento ed elencati in ordine decrescente di rilevanza:

**TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SOCIALE**

<b>CRITERIO</b>		<b>PARAMETRI</b>
<b>1</b>	<b>Servizi svolti</b>	N. servizi svolti (gratuitamente o a tariffe simboliche) a beneficio della popolazione agratese in modo continuativo
<b>2</b>	<b>Tempo associativo</b>	Ore di volontariato prestate dagli associati per le attività dell'associazione rivolte alla popolazione di Agrate nell'anno precedente
<b>3</b>	<b>Dimensione associazione</b>	Iscritti residenti in Agrate Brianza effettivamente attivi alla fine del mese precedente la domanda
<b>4</b>	<b>Numero anni operatività dell'associazione</b>	N. di anni di operatività in Agrate o a favore della popolazione di Agrate
<b>5</b>	<b>Attività</b>	N. attività svolte a beneficio della popolazione agratese prive di carattere di continuità e di generalità (ad esclusione della partecipazione a iniziative comunali)
<b>6</b>	<b>Partecipazione /collaborazione a iniziative organizzate dal Comune</b>	Sono computate solo le partecipazioni a iniziative/servizi propri del Comune
<b>7</b>	<b>Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative ordinari con le linee programmatiche e i fini istituzionali del Comune</b>	Sarà valutato il programma delle attività annuali dell'associazione in relazione alle linee programmatiche e ai fini istituzionali del Comune graduando il livello di corrispondenza
<b>8</b>	<b>Lavoro in rete</b>	Capacità di lavorare in rete con altre associazioni locali e/o territoriali

**TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO CULTURALE:**

<b>CRITERIO</b>		<b>PARAMETRI</b>
<b>1</b>	<b>Tempo associativo</b>	Numero di ore documentate di attività culturale svolta dall'associazione presso la sede.
<b>2</b>	<b>Incidenza sul territorio e nella comunità locale</b>	Storicità: I punti saranno attribuiti in relazione al numero degli anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo
		Capacità di incidere sul territorio: I punti saranno attribuiti in relazione al numero di soci residenti in Agrate Brianza iscritti nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo. Non sono computati i meri soci simpatizzanti e/o figurativi non operativi, né i meri partecipanti a singole iniziative interne ad attività o programmi continuativi.
<b>3</b>	<b>Dimensione associazione</b>	Numero di soci iscritti nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo. Non sono computati i meri soci simpatizzanti e/o figurativi non operativi, né i meri partecipanti a singole iniziative interne
<b>4</b>	<b>Capacità di coinvolgere il mondo giovanile</b>	I punti saranno attribuiti in relazione al numero di soci iscritti under 18 nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo
<b>5</b>	<b>Partecipazione/collaborazione a iniziative organizzate dal Comune</b>	Saranno computate solo le partecipazioni a iniziative/servizi propri del Comune
<b>6</b>	<b>Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa ordinari con le linee programmatiche e i fini istituzionali del Comune</b>	Sarà valutato il programma dell'associazione in relazione alle linee programmatiche e ai fini istituzionali del Comune graduando il livello di corrispondenza.
<b>7</b>	<b>Lavoro in rete</b>	Sarà valutata la rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione per lavorare in rete con altre associazioni locali e/o territoriali
<b>8</b>	<b>Finanziamenti /Sponsorizzazioni/contributi da Enti pubblici o privati</b>	Saranno considerati esclusivamente finanziamenti e/o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le quote associative o quelle di iscrizione a corsi svolti. Laddove il piano sintetico-economico fosse particolarmente lacunoso o il funzionario ravvisasse dubbi circa l'esatta rispondenza di quanto dichiarato, si procederà non considerando tale elemento di valutazione, riservandosi di richiedere integrazioni.

**TABELLA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AMBITO SPORTIVO:**

CRITERIO		PARAMETRI
1	<b>Tempo associativo</b>	Numero di ore documentate di attività culturale svolta dall'associazione presso la sede.
2	<b>Incidenza sul territorio e nella comunità locale</b>	Storicità: I punti saranno attribuiti in relazione al numero degli anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo
		Capacità di incidere sul territorio: I punti saranno attribuiti in relazione al numero di soci residenti in Agrate Brianza iscritti nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo. Non sono computati i meri soci simpatizzanti e/o figurativi non operativi, né i meri partecipanti a singole iniziative interne ad attività o programmi continuativi
3	<b>Dimensione associazione</b>	Numero di soci iscritti nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo. Non sono computati i meri soci simpatizzanti e/o figurativi non operativi, né i meri partecipanti a singole iniziative interne
4	<b>Capacità di coinvolgere il mondo giovanile</b>	I punti saranno attribuiti in relazione al numero di soci iscritti under 18 nell'anno solare o accademico precedente la domanda di contributo
5	<b>Partecipazione/collaborazione a iniziative organizzate dal Comune</b>	Saranno computate solo le partecipazioni a iniziative/servizi propri del Comune
6	<b>Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa ordinari con le linee programmatiche e i fini istituzionali del Comune</b>	Sarà valutato il programma dell'associazione in relazione alle linee programmatiche e ai fini istituzionali del Comune graduando il livello di corrispondenza.
7	<b>Lavoro in rete</b>	Sarà valutata la rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione per lavorare in rete con altre associazioni locali e/o territoriali
8	<b>Iscrizioni a federazioni e /o campionati ufficiali</b>	Sarà valutata l'iscrizione a federazioni, con particolare rilievo per l'iscrizione a federazioni ufficiali e a federazioni ufficiali per categorie fino a 14 anni.
9	<b>Corsi/campionati esplicitamente dedicati a disabili o persone svantaggiate</b>	Sarà valutata l'organizzazione di attività continuative annuali di categoria e/o eventi singoli interni a campionati
10	<b>Finanziamenti /Sponsorizzazioni/contributi da Enti pubblici o privati</b>	Saranno considerati esclusivamente finanziamenti e/o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati. Non saranno valutate le quote associative o quelle di iscrizione a corsi svolti. Laddove il piano sintetico-economico fosse particolarmente lacunoso o il funzionario ravvisasse dubbi circa l'esatta rispondenza di quanto dichiarato, si procederà non considerando tale elemento di valutazione, riservandosi di richiedere integrazioni.

Costituisce elemento ostativo all'erogazione del contributo economico ordinario l'avanzo di bilancio riferito al conto consuntivo dell'associazione dell'anno precedente, se tale avanzo è superiore alla franchigia di € 300,00, assimilata a disponibilità di cassa. L'avanzo di bilancio dell'associazione è ammesso solo se fondatamente motivato e vincolato espressamente a prossimi e futuri utilizzi già pianificati nell'arco del triennio e successivamente rendicontabili.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni ambito di intervento e per ciascun criterio i punteggi massimi, il cui totale complessivo ammonta a 100.

Per le associazioni extra territorio comunale, è assegnato un contributo simbolico non superiore a € 200,00 per ciascuna associazione, salvo che per documentate attività a favore di cittadini agratesi, che comportino un significativo onere economico per l'Associazione.

Detta soglia è superata, sino al massimo di tre volte l'attuale franchigia, ossia fino a € 600,00, nel caso in cui l'associazione eserciti la propria attività in paese in misura almeno pari al 50% del monteore associativo annuale.

La proposta di concessione del contributo economico straordinario è presentata alla Giunta comunale per l'approvazione.

**Art. 11 – Presentazione delle richieste di contributi economici straordinari, di vantaggi economici e di sovvenzioni.**

Derogano ai termini temporali stabiliti all'art. 9 le istanze relative ai soli contributi straordinari di cui all'art. 7 e a vantaggi economici indiretti di cui all'art. 3, e le domande di sovvenzione di cui all'art. 8.

Per l'ottenimento dei vantaggi economici di cui all'art. 3 lett. c) e dei contributi straordinari di cui all'art. 7, gli interessati presentano domanda corredata da un programma dettagliato dell'iniziativa e dalla correlata previsione delle spese e delle entrate, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

Le domande, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente / Organizzazione / Istituzione sono redatte su apposita modulistica che fissa anche le modalità di consegna delle istanze.

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa/attività oggetto della domanda, corredata di ogni elemento utile ai fini della valutazione ai sensi dei criteri di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- b) in caso di associazioni, se non iscritte al Registro comunale delle Libere Forme associative di cui all'art. 5, e solo per il primo anno di richiesta (a meno di modifiche e variazioni intervenute), copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altra documentazione equivalente attestante la configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- c) piano di previsione delle entrate e delle uscite della singola iniziativa di carattere straordinario.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato scada in assenza di detta regolarizzazione o di integrazione a cura dell'interessato.

La presentazione della richiesta non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

**Art. 12 – Criteri per la determinazione dei contributi economici straordinari, dei vantaggi economici e delle sovvenzioni.**

Ogni Settore comunale che, in sede di bilancio di previsione, dispone di risorse per l'assegnazione di contributi economici eccedenti i contributi ordinari, esamina le domande eventualmente presentate dalle associazioni e/o da altri soggetti terzi rientranti nel proprio ambito di competenza e ne verifica requisiti e ammissibilità ai sensi del presente Regolamento.

Per l'istruttoria sono utilizzati i criteri seguenti, in ordine decrescente di rilevanza:

n	Criterio
1	Coerenza con gli obiettivi programmatici del Comune
2	Iniziativa/evento realizzato in rete con altre società/istituzioni locali e/o del territorio
3	Target di utenza specifico cui si rivolge l'iniziativa (minori, anziani, disabili, migranti ecc.)

## Allegato 2

4	Durata dell'iniziativa/attività
5	Estensione territoriale dell'iniziativa/attività
6	Carattere di originalità ed innovazione dell'iniziativa/evento

L'importo finanziario massimo concesso è pari al 80% del valore totale dell'iniziativa o attività straordinaria.

Il tetto massimo del contributo economico straordinario concedibile è pari ad € 5.000,00 per ogni singola iniziativa o attività straordinaria.

La proposta di concessione del contributo economico straordinario è presentata alla Giunta comunale per l'approvazione.

In caso di contributo riferito a istanze inoltrate da parte di associazioni e/o soggetti terzi per l'attuazione di progetti di potenziamento dell'offerta formativa scolastica, inseriti nella programmazione dell'Comune e approvata dal Consiglio comunale con il Piano di Diritto allo Studio, il contributo erogato è estensibile proporzionalmente, fino alla copertura totale della spesa rappresentata, con deliberazione consiliare coincidente con l'approvazione del Piano di Diritto allo Studio annuale, in ragione del numero degli studenti coinvolti dal progetto, dall'inserimento esplicito nel piano di potenziamento dell'offerta formativa, dalla condivisione preventiva con l'Istituto scolastico comprensivo di Agrate e Omate. L'istanza di contributo è presentata prima dell'approvazione del Piano di Diritto allo Studio per l'anno scolastico di riferimento, utilizzando la modulistica già finalizzata alle istanze straordinarie e specificando la finalità connessa con la progettualità educativa scolastica. La documentazione da conferire in sede di richiesta è la medesima prevista in sede di presentazione di istanza di contributo straordinario. L'erogazione di tale tipologia di contributo, ammesso e finanziato, nei limiti delle disponibilità di bilancio e in ogni caso entro il tetto massimo di € 5.000,00, è corrisposto in misura del 75% all'avvio del progetto e per la quota residua del 25% a fronte del rendiconto finale dell'attività svolta a consuntivo.

È ammissibile la concessione di questa tipologia di contributo con atto di Giunta comunale, all'esito dell'istruttoria del Settore di competenza e in ragione delle medesime motivazioni sopra richiamate, ove il progetto rivolto alla platea studentesca e condiviso dall'Istituzione scolastica, si palesasse di necessità solo in corso di anno scolastico.

Come specificato all'art. 3, medesima casistica, riferita al finanziamento totale dei costi rappresentati, può occorrere in caso di contributi straordinari richiesti da parte di associazioni locali, purché non già beneficiarie di contributo ordinario, per la realizzazione di eventi o manifestazioni di chiaro complemento istituzionale e nel perimetro delle finalità di cui all'art. 2. La concessione del contributo, all'esito dell'istruttoria del Settore di competenza e in ragione delle medesime motivazioni sopra richiamate e nel rispetto dei criteri evidenziati al presente articolo, avviene con apposito atto di Giunta comunale.

I medesimi criteri di ammissibilità e di valutazione predeterminati per l'erogazione di contributi straordinari, all'esito dell'istruttoria svolta dal Settore di competenza, e medesimo iter di approvazione, con proposta di concessione del contributo presentata alla Giunta comunale per l'approvazione, valgono per la determinazione e l'assegnazione eventuale dei vantaggi economici e delle sovvenzioni di cui all'art. 3. In caso di vantaggio economico di cui all'art. 3 lett. b), il tetto massimo del contributo indiretto concedibile è di € 3.000,00 per singola iniziativa, nel limite delle disponibilità di bilancio.

In caso di vantaggio economico di cui all'art. 3 lett. c), il tetto massimo del contributo indiretto concedibile è di € 2.000,00 per singola iniziativa.

### **Art.13 – Erogazione e rendicontazione dei benefici**

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 241/90, al procedimento per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici, di cui al presente Regolamento, non si applica la formula del silenzio assenso. La concessione avviene tramite provvedimento espresso, nei termini e nei modi normati dal presente Regolamento.

### **CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI**

L'erogazione dei contributi concessi per l'attività ordinaria delle associazioni di cui all'art.10 avviene, in via generale, in misura del 75% dell'importo riconosciuto nell'anno della richiesta e in misura del restante 25% nell'anno successivo, previa presentazione, da parte dell'associazione, di un dettagliato rendiconto delle attività svolte.

È facoltà della Giunta, sulla base dell'esito dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica, modificare il peso interno di tali percentuali di erogazione, a comporre in ogni caso il totale del 100%, onde non gravare il procedimento nel caso di beneficiari che versino un importo tariffario complessivo annuo per gli spazi comunali superiore al 75% del contributo annuo riconosciuto.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione del lavoro volontario.

I contributi, salvo diverso termine motivato, sono concessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto nell'avviso per la presentazione delle domande.

È comunque facoltà del Comune non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

La concessione del contributo di cui al presente Regolamento, in ognuna delle forme ammesse, non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

### **CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E SOVVENZIONI**

L'erogazione di contributi economici straordinari avviene in un'unica soluzione a saldo, dietro presentazione di dettagliato rendiconto dell'iniziativa svolta.

Costituiscono eccezione le casistiche di cui agli artt. 12 e 21.

In particolare, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione dalla quale emerga in modo chiaro la rispondenza dell'attività/iniziativa alle caratteristiche progettuali dichiarate in fase di presentazione dell'istanza.

La relazione, di cui al comma precedente, è accompagnata da un prospetto analitico delle entrate e delle spese sostenute. Con riferimento alle somme concesse a titolo di contributo, sono ammesse solo quelle documentate tramite presentazione di fatture ricevute o scontrini fiscali accompagnati da bolla descrittiva di quanto acquistato.

Il rendiconto è presentato utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dai settori comunali competenti, e corredato della documentazione giustificativa contabile e di una breve relazione sui risultati dell'iniziativa di cui ai precedenti commi/paragrafi.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e pagate in tempi compatibili e ravvicinati alla data di svolgimento dell'iniziativa.

Sono ammesse con vincolo di specifiche soglie di contributo:

- a) le spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, di cui all'art.7, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;
- b) le spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso;
- c) le spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività/iniziativa, nella misura massima del 20% del contributo concesso.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, e simili;

- c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione del lavoro volontario.

È comunque facoltà del Comune non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

La concessione del contributo di cui al presente Regolamento, in ognuna delle forme ammesse, non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

#### **Art. 14 – Decadenza dalla concessione di benefici**

La concessione di contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, le attività o le manifestazioni programmate.

I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non venga presentata nei tempi indicati al precedente articolo 13 la documentazione prescritta ai fini della liquidazione;
- b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
- c) non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000 sia sulle attività ammesse a contribuzione.

Verificatasi la decadenza in riferimento alle condizioni del precedente paragrafo, lettere b) e c), l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto.

Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 15 – Responsabilità e obblighi del beneficiario**

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.

In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Il concorso del Comune nella realizzazione di specifiche iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale di promozione della stessa iniziativa con la dicitura "realizzata con il contributo del Comune di Agrate Brianza".

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione o di modifica.

#### **Art. 17 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti di concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, corredati dai riferimenti ai criteri e alle modalità di concessione in esso normati, sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Sono a carico del Funzionario Responsabile del Servizio gli adempimenti di cui al comma precedente.

**Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di privacy con il D.Lgs.108/2018, ai soli fini della concessione dei benefici di cui al presente Regolamento.

**Art. 19 – Responsabile del procedimento amministrativo**

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Funzionario Responsabile del Servizio.

**Art. 20 – Eliminazione di norme in contrasto**

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari dell'ente in contrasto con esso.

**Art. 21 – Norma transitoria e contingente**

Stante, a far data da gennaio 2023, l'indisponibilità degli spazi allocati presso la ex scuola Ferrario, tra le forme di contributo assimilabili alla sovvenzione, dunque passibili di copertura fino al completo finanziamento della spesa rappresentata ed effettivamente sostenuta, è in via transitoria ed eccezionale annoverato il contributo a supporto dell'onere economico in capo alle associazioni precedentemente allocate presso la ex Ferrario, che non abbiano trovato collocazione alternativa in altri immobili comunali, per il diretto reperimento sul libero mercato di spazi idonei e necessari per l'espletamento delle attività previste dal proprio Statuto, affini e complementari al perseguimento dei fini istituzionali del Comune.

Tale tipologia di sovvenzione è, per definizione, erogabile solo in via temporanea e dietro approvazione espressa annualmente dalla Giunta comunale fino alla prima disponibilità idonea in altri locali comunali.

L'importo sovvenzionabile in via preventiva, stimato in analogia con la media del quantum tariffario consolidato corrisposto negli ultimi tre anni dall'associazione richiedente per l'utilizzo di spazi comunali assegnati tramite bando pubblico, e tale importo può essere, di necessità, opportunamente incrementato con atto di Giunta fino alla copertura del totale costo effettivamente sostenuto dall'associazione nel perimetro oggettivo di congruità dei costi del mercato libero e, in ogni caso, nei limiti dell'importo annuo di € 13.000.00.

Nella fattispecie, l'erogazione di tale sovvenzione è ripartita con cadenza annuale in due quote semestrali: in misura del 50% alla presentazione della documentazione relativa all'avvenuta locazione della sede e in misura del residuo 50% in corrispondenza dell'avvio del secondo semestre di locazione.

**Art. 22 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore